



COPIA

**COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA**  
**PROVINCIA DI SONDRIO**

N. 12 Reg. Verbali

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
adottata in adunanza ordinaria di prima convocazione avente per oggetto

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)  
ANNO 2015.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **SETTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00**, su invito del Sindaco, recapitato ai Consiglieri Comunali sotto elencati nelle forme prescritte, nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	<b>PRESENTI</b>
<b>PELLERANO ANDREA</b>	SI
<b>GREGORINI RENATO</b>	SI
<b>STREPPONI MORENO</b>	SI
<b>COLOMBINI MAURO</b>	SI
<b>BAMBINI ROMANA</b>	SI
<b>TRIDELLA ANGELO</b>	SI
<b>BAMBINI MONIA</b>	SI
<b>DELLA ROMANA ANGELO</b>	SI
<b>BROGGINI DANIELE</b>	NO
<b>DEL PIANO ALDO</b>	SI
<b>COLOMBINI KATIA</b>	SI

partecipa il Segretario Comunale dott.ssa PAOLA SONGINI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. ANDREA PELLERANO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone rispettivamente:

1. Dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
2. Da una componente riferita ai servizi che si articola:
  - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
  - nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

*“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ....omissis le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

### **Dato atto che:**

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676 ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

### **VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :**

- **art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

**VISTO** in particolare, il comma 677 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dalla Legge n. 190 del 23.12.2014; comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015** (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

**-per gli stessi anni 2014 e 2015** (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**Visto che:**

- **la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga** a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- **In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

**Atteso che**, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto espressamente all'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**Visto** il D.L. 16/2014 che modifica l'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, stabilendo le modalità ed i termini di versamento della TASI;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 approvata in data odierna con la quale è stato approvato il nuovo regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina la componente TASI, da applicare a far data dal 01.01.2015;

**Visto** l'art. 47 del suddetto regolamento nella parte specifica relativa alla regolamentazione della TASI:

Il versamento deve essere effettuato in 2 rate scadenti il giorno 16 del mese di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

**Visto** in particolare l'art. 46 del sopra citato Regolamento che recita "*con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta*";

**Tenuto conto** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

**Preso atto** dell'elenco dettagliato dei costi relativi ai servizi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e allegato alla presente deliberazione (all. A).

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di applicare l'aliquota TASI come segue:

- **ALIQUOTA 1 per mille per tutte le tipologie di immobili ESCLUSA L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (ad accezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)** - sono pertinenze dell'abitazione principale

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna abitazione principale

- **ALIQUOTA 0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**
- **ALIQUOTA 0,8 per mille su tutti i fabbricati di categoria D**
- **ALIQUOTA 1 per mille su tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale**

**Ritenuto** inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 41 del Regolamento IUC di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 30% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**DATO** atto che il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato differito al 31.05.2015, giusto il Decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, e ulteriormente differito al 30.07.2015 con Decreto in data 13.05.2015.

**Rilevato** che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre, nel solo caso in cui ciò si renda necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area amministrativa e dei servizi generali e dal responsabile dell'area tecnico - manutentiva, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

**Con voti** n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti (Colombini Katia e Del Piano Aldo) espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l'anno 2015, come di seguito indicato le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:
  - **ALIQUOTA 1 per mille per tutte le tipologie di immobili ESCLUSA L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (ad accezione**

**delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)** - sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna abitazione principale.

- **ALIQUOTA 0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**
  - **ALIQUOTA 0,8 per mille su tutti i fabbricati di categoria D**
  - **ALIQUOTA 1 per mille su tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale**
- 3) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
  - 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale;
  - 5) di dare atto che a partire dall'anno 2015, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" nella sua ultima versione così come risulta a seguito della modifica da ultimo apportata dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015" è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";  
Sull'unità immobiliare di cui sopra, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
  - 6) di stabilire le seguenti scadenze della TASI:
    - entro il 16 del mese di giugno (acconto oppure acconto e saldo)
    - entro il 16 del mese di dicembre (saldo)
  - 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al "Nuovo" Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 07.07.2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;
  - 8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;
  - 9) di delegare il Responsabile dell'ufficio tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di legge;

Quindi, ravvisata l'urgenza,

**CON VOTI** n. 8 favorevoli e n. 2 astenuti ( Colombini Katia e Del Piano Aldo).

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Pellerano Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Songini Paola

#### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 09.07.2015, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Castello dell'Acqua, 09.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Songini Paola

Copia conforme all'originale.

Castello dell'Acqua, 09.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Songini Paola

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva per decorrenza dei termini
- immediatamente eseguibile

Castello dell'Acqua, 09.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Songini Paola